



# Comune di Pianoro

Assessorato Ambiente

E-mail: [ambiente@comune.pianoro.bo.it](mailto:ambiente@comune.pianoro.bo.it)

.....

Web: [www.comune.pianoro.bo.it](http://www.comune.pianoro.bo.it)

---

[Regolamento per la installazione di impianti ed apparecchi per  
teleradiocomunicazioni.](#)

[Il Dirigente](#)

[L'Assessore all'Ambiente](#)

19 luglio 2001

## **Sommario**

### **Capo 1 Finalità**

### **Capo 2 Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione**

- 2.1 Campo di applicazione
- 2.2 Nulla osta
- 2.3. Prescrizioni per la localizzazione

### **Capo 3 Obiettivi di qualità**

- 3.1 Aggiornamento tecnologico
- 3.2 Valore del Campo Elettromagnetico
- 3.3 Inquinamento acustico

### **Capo 4 Parere e nulla osta del Settore Ambiente**

- 4.1 Concessione edilizia

### **Capo 5 Antenne mobili**

### **Capo 6 Obblighi del gestore**

## **Capo 1**

### **Finalità**

Il presente regolamento detta norme:

- a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'Ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica,
- b) per la localizzazione di emittenti Radiotelevisive e di telefonia mobile per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e regionale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità fissati dal Consiglio Comunale n. 92/2000.

## **Capo 2**

### **Campo di applicazione , nulla osta e prescrizioni alla localizzazione**

#### **2.1 Campo di applicazione**

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti.

#### **2.2 Nulla osta**

- c) Fatte salve le procedure in materia di edilizia ed urbanistica previste dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme tecniche di attuazione del PRG, e fatte salve le procedure autorizzatorie previste dagli Art. 6, 7 e 8 della Deliberazione della Giunta regionale 197/2001, l'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui al punto 2.1 a) nel territorio comunale sono subordinati al rilascio del parere e del nulla osta vincolante da parte dell'Ufficio Ambiente.

## **2.3 Prescrizioni per la localizzazione**

Fatte salve ulteriori limitazioni derivanti dalla applicazione del presente regolamento, la localizzazione degli impianti di cui al punto 2.1 a) è soggetta alle limitazioni previste dalla legislazione vigente e dalle Norme Tecniche di Attuazione al PRG vigente.

## **Capo 3**

### **Obiettivi di qualità**

#### **3.1 Aggiornamento tecnologico**

- a) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
- b) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- c) Il Gestore consegna annualmente una relazione all'Ufficio Ambiente sulle iniziative di cui ai punti precedenti a) e b).
- d) L'Amministrazione si riserva il diritto di fare controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificarne la regolarità.

#### **3.2 Valore del campo elettromagnetico**

- a) Gli impianti in parola possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art.4 del DM 381/98 e tenuto conto delle disposizioni dell'Art. 9 della L.R. 30/2000 . Per nuove installazioni vanno perseguiti inoltre gli obiettivi di qualità indicati dalla deliberazione del C.C n. 92 /2000.
- b) Sono consentiti valori di campo elettromagnetico superiori agli obiettivi di qualità così come indicati dalla deliberazione del C.C n. 92 /2000 solo per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche e di impossibilità a reperire aree idonee ad assicurare la copertura del servizio.  
A tale scopo, oltre a quanto previsto dagli Art. 6, 7, 8 della Deliberazione della Giunta regionale 197/2001, dovrà essere prodotta una relazione illustrativa, in duplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, in cui
  - si evincano i motivi delle scelte effettuate;
  - si dimostra che i valori di campo elettromagnetico sono i minimi compatibili con il servizio da espletare;
  - si indicano i valori massimi previsti di campo elettromagnetico ed i livelli esistenti prima della messa in funzione dell'impianto.

### **3.3 Inquinamento acustico**

- a) Gli impianti di cui al punto 2.1 devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

## **Capo 4**

### **Parere e nulla osta dell Ufficio Ambiente**

#### **4.1 Concessione edilizia**

- a) La richiesta di concessione edilizia per i nuovi impianti e/o per le modifiche degli esistenti, che necessitano di tale concessione, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale corredata dai documenti previsti dal presente regolamento e dal regolamento edilizio comunale.
- b) L'ufficio Ambiente verificata la compatibilità della richiesta del singolo impianto al presente regolamento, trasmette la documentazione all'ufficio Edilizia insieme al nulla osta .

## **Capo 5**

### **Antenne mobili**

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi, esclusa la concessione edilizia. In particolare vale quanto previsto dall'Art. 8 della Deliberazione della Giunta regionale 197/2001 e dagli Art. 3.2 e 3.3 del presente regolamento.

## **Capo 6**

### **Obblighi del gestore**

Il gestore titolare della concessione edilizia è obbligato a spegnere immediatamente l'impianto qualora:

- a) Gli uffici comunali preposti dovessero individuare il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione edilizia;
- b) L'Autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole della salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale